



STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"Associazione InCanto APS"

ART. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge n. 106 del 6 giugno 2016 e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata "Associazione InCanto" con sede a Ozzano dell'Emilia (BO) in Corso Garibaldi n. 2, presso il Centro Gramsci – Villa Maccaferri.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "associazione di promozione sociale" (in sigla Aps) successivamente all'iscrizione della stessa associazione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Associazione InCanto associazione di promozione sociale", in sigla denominata "Associazione InCanto APS".

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 - Assenza scopo di lucro – divieto distribuzione utili

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Art. 3 - Finalità e attività

L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, di promozione umana, solidaristiche e di utilità sociali, svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

In particolare, si propone di:

- valorizzare, promuovere e diffondere la cultura musicale e la musica corale, nelle più svariate accezioni, nel contesto locale, regionale, nazionale e internazionale senza preclusioni verso la musica strumentale;
- curare la formazione di cantori e altre figure coinvolte nelle attività corali promuovendo seminari e altri percorsi formativi di perfezionamento con l'intento di accrescere il valore della coralità;
- promuovere l'attività musicale attraverso l'organizzazione e la partecipazione a festival, concerti, rassegne canore, concorsi musicali e manifestazioni culturali, convegni, seminari, tavole rotonde, lezioni, approfondimenti, ricerche e altre iniziative di rilevanza locale,



regionale e/o nazionale in collaborazione con le Associazioni del territorio, con particolare

attenzione alle nuove generazioni;

sostenere e sviluppare le attività dei diversi cori che operano all'interno dell'Associazione attualmente "Coro Madre Foresti" e "Cantiga" che perseguono l'obiettivo condiviso della "musica per tutti" allo scopo di diffondere sempre più largamente la pratica del canto in coro;

- collaborare con le istituzioni didattiche con l'intento di garantire l'educazione musicale e la pratica corale nelle scuole di qualsiasi ordine e grado quale elemento fondamentale della formazione personale di ciascun individuo;
- reperire risorse, spazi ed impianti anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, accordi o protocolli volti ad agevolare lo svolgimento dell'attività istituzionale e la piena realizzazione delle attività musicali.
- Potranno essere svolte inoltre le attività di seguito elencate, a titolo indicativo e non esaustivo:
- organizzare spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, cinematografici ed espositivi; organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate;
- realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono rivolte agli associati e ai terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.



L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Elemento fondante e linea guida di tutte le attività dell'Associazione è la seguente riflessione tratta dal libro "Cantare" di Gianmartino Durighello: ***"Noi tutti siamo chiamati "persone", ma il termine persona, all'origine, non indica tanto i dati caratteristici, individuali di ognuno di noi, quanto il fatto che siamo chiamati a "suonare" per l'altro! Noi siamo definiti in funzione degli altri! Le nostre orecchie sono fatte per ascoltare gli altri, i nostri occhi per guardare gli altri, e la nostra bocca, il nostro suono, il canto che siamo noi... è fatto per l'altro. Attraverso di noi il suono che è in noi raggiunge il fratello che mi sta davanti. Attraverso di noi!***

Cantare "personante" o cantare "in maschera" significa allora la stessa cosa: un suono che non rimane chiuso in noi stessi, ingolato, arretrato, ma un suono proiettato in avanti, verso l'altro.

Nel coro non solo ogni voce si aggiunge alle altre voci, ma ogni voce cerca l'altra e per così dire si completa con l'altra, si realizza con l'altra. Si fa consonanza. E questa consonanza ed armonia si estende a coloro che ci ascoltano".

ART. 4 - Entrate e patrimonio

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.
- Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività sono costituite da:
 - quote e contributi degli associati;
 - contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
 - corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
 - eventuali contributi straordinari dei soci;



- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del terzo settore e ss.mm.;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (ad es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e presso eventuali sedi secondarie o operative in cui l'associazione svolge le proprie attività, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente statuto.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 5 - I Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione i soggetti che ne condividano gli scopi e che accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Possano essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.



Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati e partecipare alle iniziative proposte dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 10 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f) art. 148 del TUIR).

ART. 6 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: a) per le persone fisiche indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale - per le persone giuridiche indicare denominazione, legale rappresentante, codice fiscale e sede; indicazione dell'indirizzo e-mail ove ricevere le comunicazioni; b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, entro trenta giorni e va comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

ART. 7- Perdita della qualità del socio

La qualità di associato si perde per:

- decesso;
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- mancato pagamento della quota associativa entro la fine dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter

provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

- L'associato può essere escluso dall'Associazione per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.



L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati, da parte del Consiglio Direttivo, sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 - Volontari

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

ART. 9 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di Controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limite ex art. 30 D.Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 - Assemblea - Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.



L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- A) per decisione del Consiglio Direttivo;
- B) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.

ART. 11 - Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante:

- avviso scritto, inviato anche via fax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione almeno 10 giorni prima dal giorno fissato per l'assemblea;
- avviso affisso presso la sede legale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata con le modalità di cui sopra entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

ART. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad esercitare un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero da una persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario eletto dal Consiglio Direttivo ex art. 16 del presente Statuto, o in mancanza da un segretario nominato dal Presidente tra i presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 13 - Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

ART. 14 - Compiti dell'assemblea

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare i membri degli organi sociali;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- i) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 - Assemblea Straordinaria: Competenze e Quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.



Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette), nominati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei membri, purché meno della metà, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. Nel caso in cui il numero di Consiglieri vacanti sia

superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio Direttivo.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- attuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea;
- predisporre il programma annuale e pluriennale di attività da presentare all'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale da presentare all'Assemblea;
- predisporre l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e/o altri regolamenti da presentare all'Assemblea;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- decidere l'importo della quota associativa;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- individuare le attività diverse da quelle di interesse generale già indicate all'art. 3 del presente Statuto;
- curare l'amministrazione dell'Associazione e provvede alla liquidazione delle relative spese entro il limite massimo stabilito dal bilancio preventivo annuale approvato dall'Assemblea oltre a nominare, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, nominare i membri di eventuali gruppi di lavoro o altri organismi informali per lo studio e l'approfondimento di temi e attività specifiche;
- instaurare eventuali rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- ricevere, accettare e respingere le eventuali domande di adesione da parte di nuovi soci;
- deliberare in ordine all'eventuale perdita dello status di socio.

ART. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dal almeno 2/3 (due terzi) dei membri, comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 18 - PRESIDENTE - Compiti del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Al Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente.

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 19 - Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



ART. 21 - LIBRI SOCIALI E I REGISTRI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa segnalazione all'organo di amministrazione che provvederà a fissare un appuntamento.

ART. 22 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

ART. 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria come disciplinato dall'art. 15 del presente Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Controversie

In caso di controversie tra l'Associazione - e/o i suoi organi - e gli Associati, comunque su questioni riguardanti l'applicazione dello Statuto / Regolamento, verrà preliminarmente tentata la conciliazione avanti a un organismo di mediazione presente sul territorio ove ha sede l'Associazione.

In ipotesi di fallimento della mediazione, competente in via esclusiva sarà il Foro ove ha sede l'Associazione.

ART. 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il 31/5/23 Serie 3 al N 1117
Pagato € 1110 05/06/23
(Euro)

fl

